



Contratto a seguito della gara SDAPA indetta da AgID e aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 32 e 108 c.3 del D.Lgs. n. 36/2023, per la continuità dei servizi i di tipo CDN, essenziali ad assicurare il rispetto delle funzioni di "Qualificazione e vigilanza sui servizi fiduciari" ai sensi del Regolamento UE 910/2014. CIG B2100D5404.

INDICE

ART.1 CONTESTO TECNICO, SERVIZI RICHIESTI, OBIETTIVI ATTESI, IMPORTO E DURATA.OPZIONI	3
ART.2 GARANZIA DEFINITIVA	4
ART.3 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA STIPULA E ALLA ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO	4
ART.4 PENALI E RISOLUZIONE.....	4
ART.5 ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	5
ART.6 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ.....	6
ART.7 RISERVATEZZA	6
ART.8 DESIGNAZIONE AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679.....	7
ART.9 OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	8
ART.10 CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ.....	9
ART.11 REVISIONE PREZZI.....	9
ART.12 FORO COMPETENTE	9



Contratto a seguito della gara SDAPA indetta da AgID per la continuità dei servizi di tipo CDN, essenziali ad assicurare il rispetto delle funzioni di "Qualificazione e vigilanza sui servizi fiduciari" ai sensi del Regolamento UE 910/2014.

TRA

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), con sede in Roma, Via Liszt n. 21, C.F. 97735020584, nella persona del Direttore generale Mario Nobile incarico conferito con D.P.C.M. del 23 marzo 2023, a firma del Sottosegretario per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Sen. Alessio Butti, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 aprile 2023 al n. 945, ai sensi dell'art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (nel seguito per brevità anche "Amministrazione"),

E

la Società, FIDOGROUP S.r.l. di Roma, C.F./P.IVA 02048930206.

PREMESSO CHE:

- L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sostiene, tra i propri obiettivi, la diffusione dell'innovazione digitale per contribuire allo sviluppo economico, culturale e sociale del Paese e collabora, inoltre, con le istituzioni e gli organismi europei promuovendo la diffusione dei progetti strategici per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
- L'AgID è il soggetto istituzionale che ha il compito di coordinare, insieme ai soggetti aggregatori (PAC e PAL), il processo di attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026, e svolge, fra l'altro, funzioni di "qualificazione e vigilanza sui servizi fiduciari" ai sensi del Regolamento UE 910/2014 in qualità di organismo a tal fine designato dal D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).
- Il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (di seguito Regolamento eIDAS) fornisce una base normativa comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni con l'obiettivo di incrementare la sicurezza e l'efficacia dei servizi elettronici e delle transazioni di e-business e commercio elettronico nell'Unione Europea.
- L'articolo 22 del Regolamento eIDAS prevede l'obbligo per gli Stati membri di istituire, mantenere e pubblicare, in modo sicuro e in una forma adatta al trattamento automatizzato, elenchi di fiducia firmati o sigillati elettronicamente e di notificare alla Commissione gli organismi responsabili dell'istituzione degli elenchi di fiducia nazionali.
- Con la Decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell'8 settembre 2015, sono state stabilite le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia (di seguito Trusted List o TL) di cui al già citato articolo 22 del Regolamento eIDAS. Inoltre, la gestione della TL deve essere conforme alle specifiche tecniche ETSI TS 119 612 V2.1.1 (2015-07) ed in particolare (paragrafo 6.4) alla regola della disponibilità di 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 con un minimo di disponibilità pari al 99,9% all'anno.
- Per l'Italia, AgID è l'Ente nazionale deputato a gestire la TL rendendola disponibile sul sito eidas.agid.gov.it.
- Per quanto previsto dalla normativa vigente, la TL è quindi l'elenco al quale accedono i software dedicati per la verifica di CA: in alcuni casi il software può impostare un tempo di aggiornamento e procedere alla richiesta della lista in ragione del timer stabilito, in altri casi gli utenti possono forzare tale regola e richiedere al software l'aggiornamento della lista.
- È comunque evidente che l'esigenza primaria dell'AgID è di disporre di una soluzione tecnologica affidabile che possa consentire a cittadini, imprese, pubblica amministrazione l'accesso alla TL;
- Per questo motivo l'Amministrazione intende ricorrere ad una soluzione che si basi su una Content Delivery Network (CDN);
- A seguito delle verifiche informali, delle istruttorie e dell'indagine di mercato condotta e di apposita Determinazione Direttoriale, si è deciso di addivenire alla definizione di un Contratto attraverso uno SDAPA sulla piattaforma Acquistinretepa, nell'ambito del SDA - ICT-Fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni, indetta da AgID e aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 32 e 108 c.3 del D.Lgs. n. 36/2023, considerando che si intende acquisire licenze e servizi ICT, ovvero componenti con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, senza che ciò comporti un sacrificio nell'autonomia di proposta degli Operatori Economici invitati e permettendo di privilegiare l'aspetto del prezzo;



- L'affidamento è avvenuto mediante Appalto Specifico (d'ora in poi anche AS), indetto nell'ambito dello SDA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni, pubblicato sulla GUUE n. S 129 del 07/07/2023 e sulla GURI n. 78 del 10/07/2023, e oggetto di "Avviso" del 14.2.2024 e pubblicato sul sito www.consip.it e www.acquistinretepa.it. La documentazione del Bando Istitutivo dello SDA di cui sopra, forma parte integrante e sostanziale del capitolato d'oneri e della documentazione di gara, anche se non materialmente allegata;
- È risultata aggiudicataria la Società che ha presentato un'offerta economica al minor prezzo risultando adeguata alle esigenze dell'Agenzia;
- È stato acquistato il CIG B2100D5404;
- Si è conclusa con esito positivo la verifica della documentazione presentata in gara e del possesso dei requisiti dell'OE ai sensi dell'art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 CONTESTO TECNICO, SERVIZI RICHIESTI, OBIETTIVI ATTESI, IMPORTO E DURATA.OPZIONI

1.L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) intende ricorrere ad una soluzione che si basi su una Content Delivery Network (CDN): la richiesta di accesso, in tale soluzione, attraverso una verifica è pertanto instradata verso il nodo di prossimità (denominato in seguito edge server) che può rispondere in modo più rapido in ragione dello stato della rete.

2.L'acquisizione di Servizi di tipo CDN, per un massimo di 12 mesi con la possibilità da parte di AgID di avvalersi della prosecuzione dei servizi a canone, qualora le esigenze lo richiedessero, per ulteriori 12 mesi.

3.Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 12(dodici) mesi decorrenti dalla "Data di avvio delle attività" salvo la facoltà da parte di AgID di ricorrere alla ripetizione dei servizi a canone per ulteriori 12 mesi previa comunicazione a mezzo PEC di riferimento per le comunicazioni contrattuali, almeno 30 giorni prima della scadenza.

4.In ottica di servizi CDN, si richiede di gestire le richieste di download della TL attraverso una rete di edge server per ridurre il tempo di latenza: il server edge se ha memorizzata la TL nella sua cache provvederà a renderla disponibile altrimenti richiederà al server di origine la trasmissione della TL, nel rispetto dei requisiti minimi previsti nel Capitolato tecnico.

5.Nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato tecnico va garantito quanto segue:

a) Server di origine

Il server di origine che rende disponibile la TL per il download in via telematica è raggiungibile all'indirizzo idas.agid.gov.it.

b) Servizi richiesti

Per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione i servizi dovranno assicurare le seguenti attività:

- content delivery
- request routing
- distribution
- accounting

6.**PHASE OUT:**In coerenza con il par. 9 del Capitolato tecnico, l'operatore economico, alla scadenza del contratto, garantirà, al personale dell'Amministrazione o a terzi da essa designati, un periodo di supporto alla transizione, al fine di consentire il necessario trasferimento del know-how sulle attività condotte e rendere quanto più efficace possibile l'eventuale prosecuzione delle attività senza soluzione di continuità.

7.**GRACE PERIOD:** L'operatore economico si obbliga a fornire pieno supporto all'Amministrazione nelle attività propedeutiche alla disattivazione dei servizi, ivi incluse le attività di individuazione ed estrazione dei dati che avverrà entro 30 (trenta) giorni solari ("Grace period") dalla data di disattivazione dei servizi precedentemente concordata tra le parti (qualora antecedente alla scadenza naturale del contratto).

8.**IMPORTO MASSIMO:** I servizi saranno resi entro l'importo massimo spendibile di aggiudicazione.

9.**OPZIONI:** AgID, inoltre, si riserva la facoltà di ricorrere alle opzioni ripetizione dei servizi a canone per ulteriori 6 mesi e di proroga per massimo 6 mesi, nel rispetto dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

10.Comunque non si procederà ad autorizzare la fatturazione se non previa attestazione di regolare esecuzione e verifica di conformità dei servizi svolti, conclusa con esito positivo. I servizi andranno garantiti secondo le indicazioni del RUP.



ART.2 GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai fini della stipula sulla piattaforma l'aggiudicatario presta, una garanzia fideiussoria ai sensi del Capitolato d'oneri e del D.lgs. n. 36/2023, da rilasciare con le modalità indicate nel citato codice.
2. La garanzia deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima -anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione contraente.
3. Deve essere munita, in deroga all'art. 1945 del codice civile, della clausola "a prima richiesta" con espressa rinuncia, altresì, alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile.
4. Al fine di fruire del beneficio della riduzione previsto dall'art. 106, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023, il Fornitore deve produrre, anche in copia conforme all'originale, mediante idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000; ovvero rientrare in tutte le altre ipotesi indicate nel codice dei contratti.
5. Si precisa che:
 - in caso di partecipazione in R.T.I. e/o Consorzio ordinario di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) del D.lgs. 36/2023, il Fornitore può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
 - in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 65, comma 2, del D.lgs. 36/2023, il Fornitore può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se il Consorzio è in possesso della predetta certificazione.
6. Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento al reintegro, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina l'impossibilità di stipulare e la decadenza dall'affidamento. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'appalto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso.
8. Si ricorda che la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, D.lgs. 36/2023.

ART.3 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA STIPULA E ALLA ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO

1. A seguito dell'affidamento sulla piattaforma elettronica, si richiede, come in parte già chiarito, di far pervenire all'indirizzo PEC: protocollo@pec.agid.gov.it, all'attenzione del RUP e del Direttore dell'esecuzione e all'Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi la prova del pagamento dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto secondo l'articolo 1, comma 1, dell'allegato I.4 al d.lgs. n. 36/2023. I contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione attraverso il Mercato Elettronico della PA scontano l'imposta di bollo, in linea anche con la risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 dell'Agenzia delle Entrate.
- Le modalità di versamento utilizzabili per assolvere l'imposta di bollo sui contratti pubblici, così come rideterminata nel valore, in funzione delle fasce di importo del contratto, dalla tabella A dell'articolo 3 del citato Allegato I.4, prevedendo l'utilizzo del diffuso sistema di pagamento F24. Tale strumento è idoneo a consentire, da un lato, il versamento in via telematica attraverso gli appositi servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, dalle banche e dagli altri prestatori di servizio di pagamento e, dall'altro, mediante utilizzo dello specifico modello "F24 ELIDE", ad assicurare la possibilità di un'univoca associazione del versamento stesso con il contratto soggetto ad imposta, mediante la valorizzazione del campo elementi identificativi (con l'indicazione del CIG o di altro identificativo univoco).

ART.4 PENALI E RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento nell'erogazione dei servizi richiesti per assicurare tutti i servizi acquistati e previsti dal contratto, per ogni difetto rispetto ai requisiti precisati nel Capitolato tecnico, contestato formalmente anche via mail, il RUP si riserva di applicare una penale del 1% dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo e per ogni inadempienza contestata.



2. L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto, salvo che il danno sia così grave da preludere alla risoluzione del contratto.

3. Le penali saranno applicabili fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

4. Oltre tale limite, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura, salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.

5. Il protrarsi dell'inadempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc., senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno con facoltà dell'Agenzia di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.

6. Resta in ogni caso salva la facoltà per l'AgID di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti a seguito di inadempienze verificatesi nel periodo di erogazione del servizio/fornitura.

7. Qualora nell'arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall'Agenzia, quest'ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore, ovvero acquisendo anche i prodotti in danno dell'OE da altro fornitore, ferma restando la facoltà dell'Agenzia stessa di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

8. L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore, in caso di:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
- cessazione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.

ART.5 ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

1. Il servizio e quanto richiesto al Prestatore entro i termini indicati, saranno oggetto di verifica di conformità da parte del RUP. Il pagamento dell'importo è in ogni caso subordinato alla stipulazione del contratto e sarà effettuato nei termini di erogazione previsti nel Capitolato tecnico.

2. La verifica di conformità verrà effettuata per la fornitura dei servizi, siano essi rientranti nelle esigenze dell'Amministrazione o Aggiuntivi Opzionali, entro 30 (trenta) giorni solari successivi alla trasmissione da parte del Fornitore del "Rapporto di rilascio". La verifica consisterà nel controllo della disponibilità dei servizi richiesti secondo le quantità ordinate e della eventuale relativa documentazione, secondo l'articolazione delle prove proposte dal Fornitore nel "Rapporto di rilascio", nonché delle prove che AgID riterrà di eseguire.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione della Fornitura" successiva attestazione di regolare esecuzione da parte di AgID, ed in tal caso, l'OE potrà procedere alla relativa fatturazione.

La "Data di accettazione della fornitura" è da intendersi anche quale "Data di avvio delle attività".

In caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà provvedere, a propria cura e spese, ad eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che le verrà comunicato da AgID. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta con le modalità precedentemente descritte.

3. Nel caso in cui anche la seconda verifica di conformità desse esito negativo, AgID, ferma l'applicazione delle penali, avrà facoltà di risolvere il contratto.

4. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

5. La fattura pervenuta prima dell'attestazione di regolare esecuzione è passibile di rifiuto da parte dell'AgID.

6. Il Prestatore dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, così come integrato dal Decreto del 24 agosto 2020, n. 132 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, inerente il "*Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. (20G00148) (GU n.262 del 22-10-2020)*". L'AgID sarà costretta a procedere al rifiuto delle fatture:

- riferite ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- in caso di omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;



- che non rispettino le norme del codice in tema di verifica di conformità e contenuti e non consentano la comprensione del contratto o progetto cui si riferiscono.

7. Sono elementi essenziali della fattura ai fini dei precedenti punti a), b) e c) i seguenti:

- Denominazione Ente: Agenzia per l'Italia Digitale;
- Codice Univoco Ufficio: F7VRDL;
- C.F. del servizio di F.E.: 97735020584;
- i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura e alla determinazione a contrarre e di copertura di budget;
- il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 c. del D.L. n. 66/2014 - L. 23 giugno 2014, n. 89;
- i riferimenti al progetto e al CUP se presenti;
- la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento;
- la "competenza temporale del servizio", l'anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es. dal gg/mm/aa al gg/mm/aa.....); ovvero il periodo (gg.mm.aa.) di erogazione del servizio/di effettuazione della fornitura, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
- tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
- eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA;
- l'indicazione dello split payment;
- l'esposizione in fattura, ove previsto, delle ritenute dello 0,50% di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 (che si applica dovendo il RUP autorizzare fatture distinte e si debba procedere a più pagamenti, diversamente quindi dal caso in cui il RUP proceda con un'unica ARE e fatturazione in unica soluzione).

Split payment: AgID, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b), della legge 23.12.2014, n. 190. L'Agenzia provvederà a versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente l'imponibile. La fattura elettronica, nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura" dovrà contenere, alla voce: "Esigibilità IVA" l'indicazione: "S (scissione dei pagamenti)". Fatture non conformi a quanto indicato saranno rifiutate tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell'Agenzia delle Entrate.

ART.6 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. e ii., "Piano straordinario contro le mafie". Pertanto lo stesso deve comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati; la comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART.7 RISERVATEZZA

1. Il Fornitore si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

**ART.8 DESIGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Agenzia per l'Italia Digitale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, designa l'OE quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, n. 8) e 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alle attività oggetto del presente Contratto.

2. Il trattamento dei dati personali è così individuato:

- Oggetto: tutti i servizi e le attività necessarie all'implementazione di Servizi di tipo CDN che possano consentire l'accesso a elenchi di fiducia firmati o sigillati elettronicamente;
- Durata: sino all'esecuzione delle attività di cui alla Contratto o, in ogni caso, sino alla scadenza del Contratto;
- Finalità: gestione delle richieste di supporto tecnico proveniente dai sistemi di web chat, ticketing on-line, call center e e-mail; garanzia di adeguate condizioni di sicurezza quali la protezione da attacchi distribuiti (DDOS) e da altre tipologie di attacchi sulla rete.
- Tipologia di dati personali trattati: dati che permettono l'identificazione diretta (dati anagrafici e di contatto) e dati che permettono l'identificazione indiretta (indirizzo IP);
- Categorie di interessati: cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni richiedenti l'accesso agli elenchi di fiducia.

3. Per la durata del Contratto e per le attività in esso disciplinate, il responsabile del trattamento dei dati personali, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia di dati personali trattati, delle categorie di interessati nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegna nei confronti del Titolare a:

- trattare i dati personali nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., dagli indirizzi e dai provvedimenti a carattere generale emanati dallo European Data Protection Board e dal Garante per la protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
- trattare i dati personali, acquisiti nello svolgimento delle attività delegate, per le sole finalità di cui al Contratto;
- nel trattare i dati personali, attenersi alle istruzioni fornite dall'Agenzia, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o la normativa nazionale; in tal caso, il responsabile del trattamento si impegna a informare l'Agenzia circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico. Sono considerate istruzioni le prescrizioni previste dal Contratto, le indicazioni di cui all'eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali laddove svolta ai sensi di legge e periodicamente revisionata, la presente designazione, le regole tecniche e le linee guida emanate dall'Agenzia, laddove applicabili, e ogni altra eventuale comunicazione inoltrata dall'Agenzia al responsabile e concernente le modalità di trattamento dei dati. Il responsabile informerà l'Agenzia qualora ritenga che un'istruzione impartitagli da quest'ultima violi il Regolamento (UE) 2016/679 o altre disposizioni unionali europee o nazionali relative alla protezione dei dati;
- non trasferire, né in tutto né in parte, in un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale i dati personali trattati ai sensi del Contratto, senza la previa autorizzazione dell'Agenzia, e limitarsi alle sole comunicazioni strettamente necessarie alle finalità di cui al Contratto;
- ai sensi dell'art. 30, par. 2 del Regolamento, tenere il registro delle attività relative al trattamento dei dati personali effettuate per conto dell'Agenzia e, su richiesta, mettere tale registro a disposizione dell'Agenzia stessa e/o del Garante per la protezione dei dati personali;
- formare adeguatamente i propri dipendenti e/o le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e garantire che su questi gravi un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adottare le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679. Nel caso in cui il trattamento, per la propria natura, il contesto e/o le tecnologie utilizzate, evidenziasse la necessità di approntare ulteriori misure di sicurezza, l'Agenzia potrà richiedere al responsabile l'implementazione di tali misure. Nei casi in cui si evidenziasse una non piena corrispondenza tra la tipologia di trattamento prevista dal Contratto e le misure di sicurezza richieste, il responsabile si impegna a comunicarlo per scritto all'Agenzia, fornendo alla medesima l'effettuata analisi del rischio e indicando le misure di sicurezza ritenute adeguate;



- fornire supporto all’Agenzia, qualora richiesto, nell’effettuazione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali;
 - consentire all’Agenzia l’effettuazione di verifiche periodiche, ispezioni e/o audit circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate e il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali;
 - avvisare l’Agenzia tempestivamente e senza ingiustificato ritardo in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali e assistere l’Agenzia in tali contesti;
 - informare l’Agenzia, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, di ogni violazione di dati personali, condividendo ogni documentazione utile e assistendo l’Agenzia nella gestione della violazione e, qualora necessario, nella relativa notifica al Garante per la protezione dei dati personali entro il termine di 72 ore dall’intervenuta conoscenza della violazione nonché nell’eventuale comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679;
 - assistere l’Agenzia nell’adempimento dei propri obblighi derivanti dall’esercizio, da parte degli interessati, dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679;
 - ricorrere a un altro responsabile (di seguito sub-responsabile) esclusivamente qualora quest’ultimo offra garanzie sufficienti alla messa in atto di misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e solo previa autorizzazione scritta dell’Agenzia. Il responsabile dovrà comunicare tempestivamente all’Agenzia i dati identificativi del sub-responsabile, i dati del contratto di esternalizzazione e le attività di trattamento delegate, nonché la decadenza o sostituzione del sub-responsabile. Ogniqualvolta l’Agenzia autorizzi il ricorso del responsabile a un sub-responsabile per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento, a quest’ultimo sono imposti, mediante la stipula di un contratto o altro atto giuridico sottoscritto dal responsabile e dal sub-responsabile stesso, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti nella presente designazione. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile conserva, nei confronti dell’Agenzia, l’intera responsabilità dell’adempimento di tali obblighi;
 - mettere a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente designazione ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, eseguite dall’Agenzia o da altro soggetto da questi incaricato;
 - su richiesta dell’Agenzia, cancellare o restituire alla medesima tutti i dati personali al termine del Contratto o comunque della prestazione dei servizi relativi al trattamento nonché cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione europea o la normativa nazionale prevedano la conservazione dei dati.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente designazione, si fa espresso riferimento alla normativa unionale e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

ART.9 OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. AgID informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 21 del 30 gennaio 2015 (aggiornata con la DT DG 26 del 31 gennaio 2024) quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall’art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”, documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81.
2. Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell’amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell’Agenzia.
3. Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con AgID, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto di AgID di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

**ART.10 CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ**

1. Il Fornitore dovrà altresì attenersi al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. n. 30 marzo 2001, n.165), come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in particolare dall'art. 2, co.3, alla cui stregua le PP.AA estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento anche nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.
2. Nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice e sue ss.mm.ii, AgID potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale. Il Fornitore affidatario dei servizi accetta inoltre sin d'ora quanto disposto nel PNA ANAC vigente e dai seguenti Piani e Determinazioni: il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024 – 2026, adottato con la DT DG n. 28/2024 del 31 gennaio 2024; la DT DG n. 26/2024 del 31 gennaio 2024 di "Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2024- 2026.
3. In seguito alla comunicazione di affidamento e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti sul sito dell'Agenzia.
4. Il Fornitore affidatario dei servizi si impegna a sottoscrivere e rispettare il Patto di integrità AgID di cui al relativo allegato.

ART.11 REVISIONE PREZZI

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice.

ART.12 FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole contrattuali e del presente documento integrativo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto (per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti:

Art.1 CONTESTO TECNICO, SERVIZI RICHIESTI, OBIETTIVI ATTESI, IMPORTO E DURATA

Art.4 PENALI E RISOLUZIONE;

Art.5 ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

Art. 11 REVISIONE PREZZI

Art.12 FORO COMPETENTE.

(per il Fornitore)